Il Gruppo di lavoro ritiene che non si possa derogare alla norma stabilita dagli orientamenti dell'OCSE del 1980 dato che costituisce un requisito minimo per l'accettazione di un livello adeguato di tutela in qualsiasi Paese terzo. In base al lavoro svolto in precedenza dal Gruppo di lavoro sulla questione del trasferimento dei dati verso Paesi terzi[5], i principi per un "approdo sicuro" del Ministero federale del commercio del 19 aprile pongono i problemi seguenti:

- Nell'introduzione c'è un riferimento alle eccezioni previste dalla legislazione degli Stati membri. Il Gruppo di lavoro non lo considera opportuno perché potrebbe dar luogo all'interpretazione delle misure d'applicazione nazionali da parte di organizzazioni aderenti a un programma di autoregolamentazione di un Paese terzo. Il Gruppo di lavoro ritiene inoltre che limitare l'applicazione dei principi per un "approdo sicuro" alla misura necessaria per soddisfare le disposizioni regolamentari statunitensi sia un'esenzione troppo ampia, i cui limiti non sono prevedibili.

- Riguardo ai dati trattati manualmente, il Gruppo di lavoro giudica che dovrebbe esserci uguaglianza di trattamento per i dati elaborati elettronicamente e quelli elaborati a mano conservati negli archivi. Esso approva quindi le riserve formulate dalla Commissione nelle note, ma ritiene anche che le organizzazioni aderenti ai principi per un "approdo sicuro" che applicano tali principi ai dati elaborati manualmente debbano poter beneficiare, se lo desiderano, dei vantaggi dell'"approdo sicuro" per i dati raccolti in Europa.

Principi 1 e 2: Avviso e scelta

Considerando che la tutela offerta dai principi per un "approdo sicuro" si basa sul concetto di "avviso e scelta", è molto importante che questi principi offrano una protezione della vita privata completa sia per quanto riguarda l'utilizzazione che la divulgazione dei dati.

Per quanto riguarda il principio di "avviso", affinché sia coerente con il principio di "sicurezza dei dati", si ricorda che la persona va informata che saranno raccolti dati solo nei limiti necessari per soddisfare le finalità della raccolta stessa.

Va inoltre reinserita l'espressione "quale tipo di informazioni" perché è importante che la persona sappia che tipo di informazioni personali si raccolgono su di lei.

È necessario anche indicare esplicitamente che la persona va avvisata del trattamento effettuato da un'organizzazione statunitense se i dati non sono stati forniti direttamente bensì da terzi. Ciò è importante nell'ambito dell'opportunità di "scelta".

Il Gruppo di lavoro chiede chiarimenti riguardo all'esatto significato dell'espressione "non appena possibile", dato che ritiene che la persona vada informata al momento della raccolta e non a discrezione dei singoli controllori.

Per quanto riguarda il principio di "scelta", come indicato nel parere precedente, manca il principio di specificazione della finalità degli orientamenti dell'OCSE, sostituito solo parzialmente dal principio di "scelta", che permette in effetti che dati raccolti per una data finalità siano utilizzati per un'altra.

Le persone hanno inoltre la possibilità di opporsi solo se la nuova finalità è considerata incompatibile con quella indicata nell' "avviso". Secondo il parere del Gruppo di lavoro, la persona dovrebbe almeno avere la possibilità di opporsi in tutti i casi in cui i suoi dati vengono utilizzati per finalità non pertinenti e per una commercializzazione diretta. Il livello di consenso è più alto, ad esempio, quando i dati sono raccolti nell'ambito di un rapporto contrattuale e sono soggetti ai termini impliciti o espliciti di un contratto.

Ciò è particolarmente importante perché inevitabilmente in un sistema di autoregolamentazione non esiste una valutazione indipendente di cosa sia una finalità incompatibile o dei criteri per stabilire l'incompatibilità della finalità con quanto stabilito nell' "avviso".

Il Gruppo di lavoro è anche del parere che qualsiasi consenso sia richiesto, esso debba esse-

[5] Trasferimento di dati verso Paesi terzi: applicazione degli articoli 25 e 26 della direttiva sulla tutela dei dati, approvata dal Gruppo di lavoro il 24 luglio 1998.

re concesso liberamente, in maniera specifica e informata, e che la mancanza di una risposta non possa essere interpretata come un tacito consenso.

Infine, per quanto riguarda l'ultima frase del principio di "scelta", il Gruppo di lavoro chiede chiarimenti sull'esatto significato del termine "o" nell'espressione "scelta (di opporsi) affermativa o esplicita", nel senso di *"scelta affermativa, cioè esplicita"*.

Principio 3: Trasferimenti successivi

Sebbene non sia presente negli orientamenti dell'OCSE, questo principio è necessario per garantire che i dati non vengano trasferiti da una società statunitense che rispetta i principi per un "approdo sicuro" ad un altro controllore situato negli Stati Uniti o altrove che non garantisce una tutela adeguata. In base all'attuale progetto non è chiaro quale sia la regola da applicare. L'individuo dovrebbe essere in grado di opporsi al trasferimento a una terza parte. Per questo motivo, egli deve almeno essere informato sul trasferimento dei dati e sull'adesione o meno della terza parte ai principi per un "approdo sicuro", o su quale altra tutale adeguata venga fornita. Il Gruppo di lavoro sostiene quindi la richiesta della Commissione, espressa nella nota 5, che un avviso e una scelta espliciti vadano offerti quando i dati personali sono trasferiti a una terza parte non aderente ai principi per un "approdo sicuro".

Principio 6: Accesso

Si sottolinea che non esiste un accordo sul testo del principio 6. Secondo il parere del Gruppo di lavoro, il principio 6 dovrebbe affermare chiaramente che in generale l'accesso va concesso sebbene esistano alcune restrizioni, descritte chiaramente nel testo. Nell'articolo 13 la direttiva menziona una serie di deroghe. Un esempio potrebbero essere i "segreti commerciali", sebbene i partecipanti ritengano che a livello degli Stati membri questo problema non potrebbe mai portare al rifiuto di ogni informazione alla persona interessata. Nei suoi contatti con il Ministero federale del commercio, a questo proposito la Commissione dovrebbe essere guidata dagli orientamenti dell'OCSE. Il Gruppo di lavoro propone il seguente testo come base di lavoro:

"Le persone interessate devono avere accesso alle informazioni che le riguardano raccolte da un'organizzazione ed avere il diritto di rettificare ed emendare i dati inesatti, fuorché nel caso in cui quest'accesso danneggi l'organizzazione rivelando segreti commerciali o non rispettando i diritti di proprietà intellettuale o se gli oneri e i costi o le altre conseguenze che il reperimento delle informazioni comporta per l'organizzazione risultano chiaramente sproporzionati rispetto ai rischi specifici derivanti dalla mancata rivelazione per la tutela della riservatezza dell'individuo."

Il principio dovrebbe inoltre specificare chiaramente il diritto della persona interessata alla cancellazione dei dati se il relativo trattamento è illegale.

Per i motivi indicati nell'introduzione, il Gruppo di lavoro non ha esaminato il testo delle domande poste frequentemente (FAQ) sull' "accesso".

Principio 7: Applicazione

Dal testo del principio stesso e da quello della "nota" non è sufficientemente chiaro lo standard richiesto alle società. Secondo il parere del Gruppo di lavoro, le norme di tutela dei dati contribuiscono alla protezione degli individui solo se sono applicate in pratica. In un programma completamente volontario come questo, l'osservanza delle norme deve essere garantita almeno da un meccanismo d'indagine indipendente per reclami e sanzioni, che devono avere carattere deterrente ed offrire, se opportuno, un risarcimento alle persone. Il testo presente del principio 7 dice che il risarcimento sarà fornito solo se "la legge applicabile e le iniziative del settore privato lo richiedono". Il Gruppo di lavoro approva fortemente anche la richiesta della Commissione che le società debbano soddisfare tutte le condizioni descritte nel principio 7 prima di poter essere giudicate in regola con i principi per un "approdo sicuro".

Il principio 7 non stabilisce inoltre le norme da seguire per verificare la conformità e non indica le autorità responsabili dell'applicazione dei principi. Analogamente, dovrebbe essere indicato il tipo di sanzioni previste, chi le impone e in base a quali procedure.

Come indicato nell'introduzione, per quanto riguarda la cooperazione fra le autorità di con-

trollo nazionali e le organizzazioni con sede negli Stati Uniti che desiderano partecipare all' "approdo sicuro", il Gruppo di lavoro non ritiene possibile che l'applicazione dei principi sia affidata alle autorità di controllo nazionali. Tuttavia, se negli Stati Uniti l'applicazione è garantita da organi di controllo indipendenti, potrebbe essere prevista una cooperazione *ad hoc* fra questi organi e le autorità di controllo nazionali.

Conclusioni

Sulla base di quanto precede, il Gruppo di lavoro invita la Commissione a continuare gli sforzi di dialogo con il Ministero federale del commercio per rafforzare la tutela offerta nei "principi internazionali per un approdo sicuro".

In particolare, il Gruppo di lavoro invita la Commissione a prendere in considerazione gli interrogativi sollevati e ad informarlo sugli ulteriori contatti con il Ministero del commercio USA.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1999

Per il Gruppo
Il presidente
Peter J. HUSTINX

Parere 4/99 riguardante le FAQ (domande poste frequentemente) che saranno pubblicate dal Ministero del Commercio USA in relazione ai principi "Approdo sicuro" (Safe Harbor) proposti

5066/99/IT/def.
WP 21

Gruppo di lavoro sulla tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali

Parere 4/99 riguardante le FAQ (domande poste frequentemente) che saranno pubblicate dal Ministero del Commercio USA in relazione ai principi "Approdo sicuro" (Safe Harbor) proposti

Adottato il 7 giugno 1999

Nel parere 2/99[1] adottato il 3 maggio 1999, riguardante i principi internazionali "Safe Harbor" (qui di seguito denominati "i principi"), il Gruppo di lavoro non aveva preso in considerazione le domande poste frequentemente (qui di seguito "le FAQ") pubblicate dal Ministero del Commercio USA il 30 aprile 1999. Prima di esprimere un parere sul contenuto delle FAQ, il Gruppo di lavoro ha chiesto che sia chiarito il loro status.

Il 2 giugno 1999 la DG XV ha trasmesso al Gruppo di lavoro[2] la lettera inviata ai membri del Comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE e tutti i documenti allegati, in particolare una versione riveduta e riservata dei principi "Safe Harbor" e un elenco delle FAQ, sei delle quali sono allegate all'elenco3.

Dopo aver esaminato la lettera di cui sopra, il Gruppo di lavoro ritiene che la parte americana abbia intenzione di pubblicare le FAQ come guida autorevole ai principi e che ciò debba riflettersi nella versione definitiva della decisione relativa all'articolo 25(6).

Il Gruppo di lavoro riconosce che questa soluzione sarebbe auspicabile per due ragioni: da un lato permetterebbe di chiarire e, in alcuni casi, di completare i principi per quanto riguarda talune categorie di operazioni di trattamento, il che sarebbe di aiuto nella valutazione dei principi stessi; dall'altro, la guida autorevole aiuterebbe gli organi di reclamo ad interpretare ed applicare i principi ai casi concreti. Tuttavia, questo richiede che, prima di prendere una decisione sull'adeguatezza dei principi, tutte le FAQ siano prese nella dovuta considerazione. Il Gruppo di lavoro ritiene che tale attenta valutazione sia richiesta dall'articolo 25(2) della direttiva, secondo il quale "l'adeguatezza del livello di protezione è valutata con riguardo a tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti di dati".

Il Gruppo di lavoro osserva che è stato redatto un elenco di FAQ comprendente quindici domande, cinque in più[4] rispetto alle nove FAQ diffuse in aprile e maggio. Esso rileva inoltre che, rispetto alla versione precedente, sono state apportate varie modifiche alle FAQ allegate alla lettera della DG XV.

---

[1] Parere 2/99 sull'adeguatezza dei principi internazionali "Safe Harbor" stabiliti del Ministero del Commercio USA il 19 aprile 1999, adottato il 3 maggio 1999, disponibile in: http://www.europa.eu.int/comm/dg15/en/media/dataprot/index.htm

[2] Stabilita dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, GU L 281, 23 novembre 1995, p. 31. Disponibile in: v. nota 1.

[3] Cfr. allegato 1: Elenco delle FAQ. Cfr. allegato 2: FAQ, n. 1 - 6, versione 1° giugno 1999.

[4] Il testo relativo a queste 6 nuove FAQ non era disponibile il 3 giugno.

Il Gruppo di lavoro ritiene che un termine ragionevole sia indispensabile per procedere a una valutazione attenta delle FAQ, come richiesto dall'articolo 25 della direttiva. Il termine dovrebbe permettere in particolare le opportune consultazioni interne a livello nazionale secondo la procedura stabilita all'articolo 31 della direttiva. Il presente parere intende fornire solo un quadro preliminare sul possibile status delle FAQ e sulle FAQ distribuite il 2 giugno 1999, senza che ciò influisca sui commenti che il Gruppo di lavoro intende presentare sulla nuova versione dei principi e sulle FAQ ancora da distribuire, né sulla valutazione globale dell'approccio "Safe Harbor", dato che sarà necessario considerare altri elementi del dossier (p. es.: il progetto di scambio di lettere).

I. Status delle FAQ

In base a quanto precede, il Gruppo di lavoro è dell'opinione che:

1. le FAQ elencate nell'allegato dovrebbero avere, quando saranno pubblicate dal Ministero del Commercio USA, uno status vincolante a condizione che siano coerenti con i principi "Safe Harbor" e vengano considerate insieme ad essi;

2. è necessaria un'attenta valutazione di tutte le FAQ, entro un termine ragionevole per le consultazioni interne, prima di stabilire se i principi "Safe Harbor" forniscono un livello adeguato di protezione;

3. la decisione eventualmente presa in relazione ai principi dovrebbe contenere un riferimento alle FAQ;

4. l'elenco definitivo delle FAQ dovrà essere completo e nessuna modifica dovrà essere apportata unilateralmente. Esse dovranno comunque essere considerate alla luce dell'esperienza in sede di esame dell'attuazione dell'accordo "Safe Harbor" e potranno eventualmente essere adattate e/o integrate.

II. Elenco delle FAQ

Il Gruppo di lavoro accoglie con favore il principio di un ampliamento dell'elenco delle FAQ e ritiene che, data la mancanza di chiarezza di alcuni principi, le FAQ dovrebbero fornire una guida autorevole, chiara ed inequivocabile ai controllori di dati, nonché le necessarie garanzie alle persone fisiche interessate. Il Gruppo di lavoro desidera esaminare al più presto i rimanenti testi di progetti di FAQ ed attribuisce particolare importanza a:

1. "indagini indipendenti sui reclami" (FAQ n. 11). Dato che non sono stati apportati miglioramenti al principio dell'"applicazione" e in mancanza di garanzie equivalenti, il Gruppo di lavoro conferma che la credibilità del "Safe Harbor" nel suo insieme dipende soprattutto da una risposta soddisfacente a quest'elemento del principio di applicazione;

2. "possibilità di opporsi" (FAQ n. 13). Secondo il principio di "scelta", la possibilità di opporsi è data solo se "l'utilizzazione e la divulgazione sono incompatibili con la finalità per la quale l'informazione personale è stata raccolta originariamente o con qualsiasi altra finalità o divulgazione indicata in un avviso alla persona". Nel suo parere 2/99, il Gruppo di lavoro ha già presentato e motivato le sue obiezioni a questa ristretta nozione di "scelta" e ha suggerito alcuni miglioramenti. Il modo migliore per raggiungere quest'obiettivo rimane un miglioramento del principio, tenendo presente i suggerimenti fatti precedentemente nel parere 2/99, il che significa introdurre almeno una possibilità incondizionata di opporsi alla commercializzazione diretta.

III. Dati sensibili (FAQ n. 1)

Il Gruppo di lavoro ribadisce la sua opinione, espressa nel parere 2/99, che i principi "Safe Harbor" riguardano solo la legittimità degli aspetti internazionali dei trasferimenti di dati (articoli 25 e 26 della direttiva). Esso ricorda che i controllori di dati con sede nell'UE (affiliati o meno a organizzazioni americane aderenti al "Safe Harbor") sono soggetti alle disposizioni nazionali di applicazione delle altre norme della direttiva, vale a dire quelle relative alla legittimità del trattamento (articoli 6 e 7) e agli ulteriori requisiti riguardanti i dati sensibili (articolo 8). Lo stesso vale se orga-

nizzazioni americane raccolgono dati personali direttamente nell'UE. Il Gruppo di lavoro sottolinea che, per evitare equivoci, le FAQ dovrebbero comprendere i punti suddetti.

In particolare va ricordato che gli Stati membri possono stabilire che il consenso della persona interessata non sia sufficiente per derogare al divieto di trattare dati sensibili (art. 8, paragrafo 2a della direttiva) e che può essere richiesta una notifica preventiva alle autorità di controllo.

IV. Eccezioni riguardanti il trattamento dei dati personali a scopi giornalistici (FAQ n. 2)

Il Gruppo di lavoro considera molto importante la libertà di stampa e ritiene che la direttiva dimostri il giusto equilibrio lasciando agli Stati membri la possibilità di prevedere esenzioni e deroghe (articolo 9). Tuttavia, tali deroghe riguardano solo i capitoli III, IV e VI e non si applicano alle altre disposizioni della direttiva, come la sicurezza dei trattamenti (articolo 17). Il Gruppo di lavoro sottolinea che, a suo parere, la FAQ riguarda il trattamento esclusivamente per scopi giornalistici coperti dal primo emendamento e che il principio di sicurezza, lungi dall'essere in conflitto con la libertà di stampa, intende favorire anche i giornalisti (in particolare, proteggere le loro fonti e il loro lavoro nei casi di accesso o divulgazione non autorizzati, di perdita o alterazione accidentale o illegale, specialmente se il trattamento comporta la trasmissione di dati attraverso una rete). Il Gruppo di lavoro ritiene perciò che non ci sia motivo di derogare al principio di sicurezza definito nel "Safe Harbor".

V. Responsabilità secondaria (FAQ n. 3)

Secondo il Gruppo di lavoro questo testo non presenta difficoltà, a condizione che venga interpretato in senso stretto ed applicato solo alla situazione descritta nella domanda.

VI. Cacciatori di teste ecc. (FAQ n. 4)

Nel suo parere 2/99, il Gruppo di lavoro aveva già riaffermato l'irrinunciabilità dello standard stabilito dagli orientamenti dell'OCSE del 1980, che costituisce un requisito minimo per l'accettazione di un livello adeguato di protezione.

Il Gruppo di lavoro nota che la FAQ introduce eccezioni non menzionate nei principi stessi. Sarebbe necessario spiegare quali operazioni di trattamento sono coperte da ciascuna delle eccezioni menzionate e perché sono di carattere limitato. Inoltre, andrebbe chiarito per quali principi (avviso, scelta) il requisito di interesse legittimo dell'organizzazione e di interesse pubblico prevede esenzioni. Infine, la legittimità dell'attività di un cacciatore di teste o di un "investment banker" sembra dipendere da altri fattori non menzionati.

VII. Il ruolo delle autorità di protezione dei dati (FAQ n. 5)

Il Gruppo di lavoro apprezza il chiarimento introdotto da questa FAQ e ritiene auspicabile una più ampia considerazione positiva della questione, specialmente per quanto riguarda il ruolo che le autorità nazionali di protezione dei dati potrebbero svolgere nella gestione dei reclami. Varie questioni richiedono tuttavia un esame più dettagliato, in particolare:

- come sarà esercitata l'opzione, che cosa determinerà l'identità dell'«autorità pertinente di protezione dei dati» e se sarà ancora necessario l'accordo dell'autorità interessata;
- per alcune autorità, la compatibilità di questo ruolo con i loro poteri ed obblighi statutari, stabilita e limitata dalle leggi nazionali;
- l'impatto sulle risorse.

Se quest'esame conferma che le autorità possono svolgere un ruolo costruttivo, il Gruppo di lavoro ritiene necessari:

- una definizione più precisa possibile dei casi in cui la loro partecipazione diretta può essere una soluzione appropriata e praticabile;
- una chiara comprensione dell'adozione di seguito richiesta nei casi in cui un'organizzazio-

ne americana non rispetta il suo impegno di cooperare con l'autorità di protezione dei dati.

Il Gruppo di lavoro sottolinea in ogni caso l'importanza di assicurare che i tre elementi del principio 7 (risoluzione delle controversie e dei ricorsi, verifica e sanzioni) siano garantiti per tutti i partecipanti al "Safe Harbor", indipendentemente dal meccanismo prescelto, e che le procedure siano accessibili e facili da seguire per le persone interessate.

VIII. Autocertificazione (FAQ n. 6)

Il Gruppo di lavoro ribadisce la sua preoccupazione che l'autocertificazione possa portare ad abùsi. Esso ritiene che, in caso di falsa dichiarazione nell'ambito dei criteri di qualifica (p. es. se un'organizzazione non soddisfa i requisiti del principio 7), il responsabile debba essere cancellato dall'elenco. Lo stesso vale per le organizzazioni con sede negli Stati Uniti aderenti agli accordi "Safe Harbor" che si sono impegnate a cooperare con un'autorità europea di protezione dei dati e non rispettano pienamente tale impegno.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1999

Per il Gruppo
Il presidente
Peter J. HUSTINX

ALLEGATO 1: ELENCO DELLE FAQ, VERSIONE 1° GIUGNO 1999
ELENCO DELLE FAQ NEL QUADRO DEI PRINCIPI "SAFE HARBOR"

1) DATI SENSIBILI

2) ECCEZIONI RIGUARDANTI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A SCOPI GIORNALISTICI

3) RESPONSABILITÀ SECONDARIA

4) CACCIATORI DI TESTE

5) IL RUOLO DELLE AUTORITÀ DI PROTEZIONE DEI DATI

6) AUTOCERTIFICAZIONE

7) VERIFICA

8) ACCESSO

9) DATI SULLE RISORSE UMANE

10) CONTRATTI DELL'ARTICOLO 17

11) INDAGINE INDIPENDENTE SUI RECLAMI

12) GESTIONE DEI RISCHI

13) POSSIBILITÀ DI OPPORSI

14) PRENOTAZIONE VOLI AEREI

15) FARMACEUTICA

ALLEGATO 2: TESTO DELLE FAQ N. 1 - 6, VERSIONE 1° GIUGNO 1999

Domande poste frequentemente (FAQ)

FAQ N. 1 - Dati sensibili - 31 maggio 1999

Q: Un'organizzazione deve sempre offrire un'esplicita possibilità di opporsi per quanto riguarda i dati sensibili?

A: No, tale possibilità non è richiesta se il trattamento è: (1) nell'interesse vitale della persona interessata o di un'altra persona; (2) necessario per presentare azioni o ricorsi giudiziari; (3) richiesto per fornire cure o diagnosi mediche; (4) effettuato nel corso di attività legittime da parte di una fondazione, associazione o altro ente senza scopo di lucro con un obiettivo politico, filosofico, religioso o sindacale e a condizione che il trattamento riguardi solo i membri dell'ente o le persone che hanno regolare contatto con tale ente in connessione con le sue finalità e che i dati siano rivelati ad una terza parte senza il consenso delle persone interessate; (5) necessario per adempiere gli obblighi di un'organizzazione nel campo della legislazione del lavoro; (6) connesso a dati che sono resi manifestamente pubblici dalla persona interessata o sono necessari per azioni o ricorsi giudiziari.

FAQ n. 2 - Eccezioni riguardanti il trattamento di dati personali a scopi giornalistici - 31 maggio 1999

Q: Dato che la costituzione americana tutela la libertà di stampa e la direttiva prevede un'esecuzione per il materiale giornalistico, i principi "Safe Harbor" si applicano alle informazioni raccolte, detenute o diffuse per scopi giornalistici?

A: Nel caso in cui i diritti di libertà di stampa tutelati dal primo emendamento della costituzione americana siano in contrasto con gli interessi di tutela della privacy, il primo emendamento deve assicurare l'equilibrio di questi interessi per quanto riguarda le attività dei cittadini o delle organizzazioni americane. Le informazioni raccolte per la pubblicazione, la trasmissione o altre forme di comunicazione pubblica di materiale giornalistico, utilizzate o meno, nonché le informa-

zioni ricavate da materiale già pubblicato diffuso da archivi di media, non sono soggette ai principi "Safe Harbor".

FAQ n. 3 - Responsabilità secondaria - 31 maggio 1999

Q: I fornitori di servizi Internet, le società di telecomunicazioni o le altre organizzazioni sono soggette ai principi "Safe Harbor" se, per conto di un'altra organizzazione, provvedono soltanto a trasmettere, instradare, smistare od occultare informazioni che possono violarne i termini?

A: No. Come nel caso della direttiva stessa, il "Safe Harbor" non crea una responsabilità secondaria. Se un'organizzazione agisce da tramite per i dati e non stabilisce le finalità e i mezzi di trattamento dei dati personali, non sarà responsabile.

FAQ N. 4 - Cacciatori di teste, banche d'investimento e revisione dei conti - 30 aprile 1999

Q: Alcune attività economiche richiedono necessariamente il trattamento di dati personali senza che la persona interessata ne sia a conoscenza, ad esempio le attività di cacciatori di teste, delle banche d'investimento e dei revisori dei conti. I principi "Safe Harbor" lo permettono?

A: Sì. Come nel caso della direttiva stessa, il "Safe Harbor" non introduce l'obbligo incondizionato di ottenere il consenso delle persone interessate, per informarle sul trattamento dei loro dati o dare loro accesso ai propri dati. Le eccezioni sono permesse, ad esempio, per esigenze di interesse pubblico o se il trattamento è necessario per interessi legittimi perseguiti dalle organizzazioni o da terzi a cui i dati sono rivelati, tranne nel caso in cui i diritti di privacy dell'individuo prevalgono su tali interessi. Le attività dei cacciatori di teste, delle banche di investimento e dei revisori dei conti sono interessi legittimi.

FAQ n. 5 - Il ruolo delle autorità di protezione dei dati[5]

Q: Come saranno presi e realizzati gli impegni delle società intenzionate a cooperare con le autorità europee di protezione dei dati?

A: Nel quadro del "Safe Harbor", le organizzazioni americane che ricevono dati dall'UE devono impegnarsi ad utilizzare meccanismi efficaci per assicurare il rispetto dei principi "Safe Harbor". In particolare, devono fornire (1) mezzi di ricorso per le persone a cui si riferiscono i dati, (2) procedure di seguito per verificare se le attestazioni e le dichiarazioni relative alla tutela della sfera privata sono veritiere e (3) l'obbligo di risolvere i problemi che nascono dal mancato rispetto dei principi e dalle sue conseguenze per tali organizzazioni. Il principio di applicazione permette alle organizzazioni di impegnarsi a cooperare con le autorità di protezione dei dati (DPA - Data Protection Authorities) dell'Unione europea come mezzo per soddisfare il principio di applicazione nel quadro del "Safe Harbor". Le organizzazioni che scelgono questa possibilità dovranno seguire la procedura di notifica e le altre condizioni indicate qui di seguito.

PROCEDURA DI NOTIFICA

Un'organizzazione può impegnarsi a cooperare con le DPA dichiarando nella sua notifica "Safe Harbor" al Ministero del Commercio che l'organizzazione:

(1) sceglie di soddisfare i punti (a) e (c) del principio di applicazione "Safe Harbor" impegnandosi a cooperare con le DPA competenti;

(2) coopererà con la DPA competente nell'esame e nella risoluzione dei ricorsi presentati nel quadro del "Safe Harbor";

(3) conformemente alle decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 6, e al progetto di documento sulle procedure UE, rispetterà qualsiasi decisione delle DPA, se queste stabiliscono che l'organizzazione deve adottare ulteriori misure per rispettare i principi "Safe Harbor", comprese le misure di risarcimento o di compensazione a favore delle persone interessate dal mancato rispetto dei principi e dalle sue conseguenze per l'organizzazione.

---

[5] Testo distribuito ai partecipanti durante l'ultima riunione del Comitato dell'articolo 31, il 21 maggio. Diventerà una FAQ se le autorità nazionali di protezione dei dati accettano di svolgere questo ruolo.

FUNZIONAMENTO

Nelle situazioni "Safe Harbor" in cui le organizzazioni americane hanno scelto di cooperare con le autorità di protezione dei dati, i consumatori, i lavoratori o altri interessati europei, dopo aver presentato un reclamo all'organizzazione americana, possono sottoporre il caso, se non è stata raggiunta una soluzione, alla DPA competente. Questa si rivolge a sua volta all'organizzazione importatrice americana per ogni questione relativa al reclamo. Nel caso in cui i reclami o altre questioni specifiche portino la DPA a compiere ulteriori indagini, l'organizzazione americana è tenuta a cooperare con la DPA, nel quadro della notifica "Safe Harbor" al Ministero del Commercio.

Questo significa, ad esempio, che l'organizzazione americana deve rispondere a domande della DPA e mettersi a sua disposizione, fornire informazioni o dati raccolti su richiesta della DPA, informare sulle misure di sicurezza o fornire alla DPA un accesso fisico o remoto a banche di dati e altre strutture di dati. L'organizzazione americana fornisce le informazioni richieste alle DPA in Europa. Le DPA non devono recarsi negli USA per esaminare i reclami.

Se le parti stesse accettano di risolvere il reclamo, cancellando una persona da un elenco postale o correggendo o eliminando determinati dati, l'organizzazione americana, in conformità al suo impegno di cooperazione, è tenuta ad applicare tale accordo per quanto riguarda i dati pertinenti conservati negli USA. Se le parti non riescono a giungere ad un accordo sul rispetto dei principi "Safe Harbor" o sulle misure di risarcimento o di compensazione che devono essere prese dalle società americane, la decisione spetta alla DPA. L'organizzazione americana è tenuta; in base al suo impegno pubblico, ad attenersi ai risultati di queste procedure, con riserva delle procedure di revisione stabilite nel progetto di documento sulle procedure dell'UE.

Questi risultati sono essenzialmente gli stessi che si otterrebbero se un'organizzazione americana non rispettasse le decisioni di un organo di autodisciplina. La differenza è che l'indagine e la determinazione del rispetto dei principi e delle sanzioni sono effettuate in prima istanza dalla DPA senza prima utilizzare i meccanismi di ricorso offerti da un organo di autodisciplina negli USA.

Ciò non dovrebbe essere eccessivamente gravoso per le DPA. In assenza di quest'opzione di applicazione nel quadro del "Safe Harbor", le DPA sarebbero obbligate in ogni caso a indagare e a prendere decisioni sui ricorsi relativi a trasferimenti di dati negli USA, ma tale applicazione avverrebbe in una fase successiva della procedura di ricorso stabilita nel progetto di documento sulle procedure dell'UE.

MOTIVAZIONE

La scelta di impegnarsi a cooperare con le DPA è, per vari motivi, un'importante alternativa di applicazione per le organizzazioni americane. In primo luogo, ricorrere al settore privato per trovare una soluzione negli Stati Uniti non è un modo ideale per risolvere questioni di protezione dei dati che sorgono da rapporti di lavoro in Europa. La cooperazione con le DPA sarebbe un'alternativa molto migliore per questo tipo di ricorsi. In secondo luogo, quest'opzione di applicazione potrebbe permettere alle organizzazioni americane di conformarsi al "Safe Harbor" più velocemente che affidandosi a meccanismi di autodisciplina sviluppati negli USA. È improbabile che i meccanismi di autodisciplina siano disponibili per tutte le categorie di trasferimento di dati verso gli Stati Uniti non appena il "Safe Harbor" sarà in vigore. Alcuni programmi del settore privato sono in via di elaborazione, ma lo sviluppo completo e l'attuazione di questi e di altri programmi si protrarranno indubbiamente fino alla chiusura delle discussioni sul "Safe Harbor". L'impegno a cooperare con la DPA può contribuire a colmare questa lacuna. Quest'opzione permetterebbe infine a più organizzazioni americane di partecipare al "Safe Harbor". Alcune organizzazioni americane possono avere difficoltà, data la relativa singolarità della loro attività o per altre ragioni, a trovare organismi di autodisciplina in grado di rispondere ai loro bisogni specifici. Inoltre, può non esserci un ente regolatore o statutario americano autorizzato a trattare tali reclami. L'impegno a cooperare con le DPA permetterebbe comunque a queste organizzazioni di conformarsi al "Safe Harbor".

FAQ n. 6 - Autocertificazione - 31 maggio 1999*

Q: Come può un'organizzazione autocertificare che aderisce ai principi "Safe Harbor"?

A: Per autocertificare l'adesione al "Safe Harbor", le organizzazioni devono fornire al Ministero del Commercio o a una persona da esso designata una lettera firmata da un loro funzionario, contenente almeno le seguenti informazioni:

- nome dell'organizzazione, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e fax;
- descrizione delle principali attività dell'organizzazione;
- descrizione delle disposizioni adottate dell'organizzazione in materia di tutela della privacy, precisando dove il pubblico può prenderne conoscenza;
- la data della loro effettiva applicazione;
- la persona con cui prendere contatto per il trattamento dei reclami, delle richieste di accesso e di qualsiasi altra questione relativa al "Safe Harbor";
- gli organi statutari specifici competenti a esaminare i reclami contro l'organizzazione riguardanti possibili pratiche sleali o ingannevoli;
- il nome dei programmi relativi alla privacy a cui partecipa l'organizzazione;
- il metodo di verifica (p. es. all'interno della società, effettuata da terzi)*;
- il meccanismo di ricorso indipendente disponibile per indagare sui reclami non risolti.

Il Ministero (o la persona da esso designata) conserverà un elenco di tutte le organizzazioni che si autocertificano per il "Safe Harbor". Quest'elenco e le lettere di autocertificazione presentate dalle organizzazioni saranno resi pubblici. Tutte le organizzazioni che si autocertificano per il "Safe Harbor" devono specificare nelle loro dichiarazioni pubbliche sulla politica in materia di privacy che esse aderiscono ai principi "Safe Harbor". Qualsiasi falsa dichiarazione resa al Ministero o in pubblico sull'adesione dell'organizzazione ai principi "Safe Harbor" è perseguibile dalla Commissione federale per il commercio o da un altro organo statutario competente.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1999

Per il Gruppo
Il presidente
Peter J. HUSTINX

* Dato che la FAQ sull'autocertificazione descrive le informazioni che le società devono fornire al Ministero del Commercio per essere iscritte nel registro "Safe Harbor", questo testo non dovrebbe più essere una FAQ, ma essere allegato ai principi "Safe Harbor" stessi. La parte americana è disposta ad accettare questo, se otterrà soddisfazione sullo status delle FAQ.

* Vedere FAQ sulla verifica

Documento di lavoro sullo stato attuale delle discussioni in corso tra la Commissione europea e il governo degli Stati Uniti in merito ai principi internazionali dell'"approdo sicuro" ("Safe harbor")

5075/99/IT/def.
WP 23

Gruppo di lavoro sulla tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali

Documento di lavoro sullo stato attuale delle discussioni in corso tra la Commissione europea e il governo degli Stati Uniti in merito ai principi internazionali dell'"approdo sicuro" ("Safe harbor")

Adottato il 7 luglio 1999

Il presente documento non costituisce un parere del gruppo di lavoro Istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE in merito alle disposizioni dell'"approdo sicuro", ma semplicemente un messaggio indirizzato al comitato Istituito in virtù dell'articolo 31 della direttiva, che si riunirà il 14 luglio, per renderlo partecipe di alcune delle opinioni emerse in seno al gruppo di lavoro nella sua riunione del 7 luglio.

Richiamandosi al contenuto dei pareri 1/99, 2/99 e 4/99 (acclusi al presente documento, per semplicità, rispettivamente come Allegati 1, 2 e 3), il gruppo di lavoro fa presente quanto segue.

Il gruppo di lavoro è pienamente consapevole dell'importanza del dibattito in corso tra UE e USA in materia di tutela dei dati e delle ripercussioni che la posizione che verrà adottata avrà per la maggior parte degli altri paesi terzi. È cosciente anche dei vincoli di tempo che tali discussioni presentano e delle difficoltà determinate dalla disparità degli approcci in campo politico, economico e culturale.

Finora il gruppo di lavoro ha scrupolosamente esaminato le successive versioni dei principi dell'"approdo sicuro" nonché delle domande più correnti (Frequently Asked Questions - FAQ), apparse successivamente e non ancora tutte formulate in via definitiva, tra cui alcune delle più importanti. Essendo stato informato dalla Commissione che le FAQ costituiranno parte integrante delle disposizioni dell'"approdo sicuro" e assumeranno lo stesso valore vincolante dei principi, il gruppo di lavoro ritiene che per l'avvenire il suo approccio debba includere entrambi i testi e che sia pertanto suo compito emettere un parere riguardante tanto i principi quanto le FAQ. Ne consegue che finché il gruppo di lavoro non disporrà di tutte le FAQ annunciate dalla controparte americana, nonché dei relativi testi giuridici, esso non sarà in grado di formulare un parere completo e definitivo in merito alle disposizioni dell'"approdo sicuro".

Con riferimento alle discussioni della riunione del 7 luglio, il gruppo di lavoro desidera attirare l'attenzione del comitato sui seguenti punti:

(base giuridica) - Nell'interesse reciproco di entrambe le parti è auspicabile che l'articolo 25 della direttiva costituisca un solido fondamento giuridico;

(campo di applicazione delle disposizioni dell'"approdo sicuro") - Va specificato:

se taluni settori siano esclusi dal campo di applicazione del meccanismo dell'"approdo sicuro" in forza di disposizioni specifiche (ad esempio, il settore pubblico) o a causa della mancanza di un ente pubblico di controllo preposto a trattare la materia in questione come richiesto dall'articolo 1.b. del progetto di decisione della Commissione (ad esempio: dati sui lavoratori dipendenti o connessi ad attività non aventi scopo di lucro);

se le organizzazioni, nella notifica di adesione ai principi dell'"approdo sicuro", avranno la possibilità di escludere taluni settori della propria attività (ad esempio, servizi in linea) e come ciò

potrà essere reso pubblico e comunicato alle autorità nazionali di controllo.

Il gruppo di lavoro nota che il livello di protezione attualmente accordato ai dati sui lavoratori dipendenti non è soddisfacente. Due soluzioni sembrano possibili: rafforzare in generale il livello di protezione garantito dai principi oppure escludere tali dati dal campo di applicazione delle disposizioni onde assicurare loro una maggiore protezione, in considerazione anche della mancanza di un ente pubblico indipendente, come richiesto dall'articolo 1.b. del progetto di decisione, in grado di trattare tale tipo di dati.

Il gruppo di lavoro riafferma la propria preoccupazione per il fatto che le autorità statunitensi potrebbero derogare ai principi attraverso una regolamentazione, senza attribuire sufficiente peso agli interessi della tutela della sfera privata.

Condizioni di attuazione e applicazione

Quale sarà l'impatto sul ruolo delle autorità nazionali di controllo della scelta di un'impresa americana di far trattare i reclami da un ente specifico?

A livello europeo, in sede di trattamento dei reclami, quali saranno i poteri rispettivamente delle autorità nazionali di controllo e dell'Unione europea?

Nel caso di procedure simultanee o successive da parte americana e europea che portino a posizioni contraddittorie in merito a un reclamo, come verranno risolte tali disparità?

Il gruppo di lavoro osserva inoltre che il ruolo che le autorità nazionali di controllo dovrebbero svolgere secondo le autorità americane con riferimento alle imprese che scelgono di cooperare con loro può sollevare problemi di natura costituzionale, finanziaria o di personale per alcune autorità nazionali.

Il gruppo di lavoro ritiene auspicabile inoltre garantire l'indipendenza della procedura di verifica citata al principio 7, lettera (b), ossia che essa sia condotta da un terzo; in caso contrario, ritiene auspicabile che una relazione sulla verifica sia messa a disposizione, se necessario, delle autorità nazionali di controllo.

Contenuto dei principi

Pur riconoscendo che taluni miglioramenti sono stati apportati rispetto al testo del 19 aprile 1999, il gruppo di lavoro nota che i principi, nella loro versione del 1° giugno, non soddisfano ancora i requisiti di un'adeguata tutela. Oltre che sui problemi sollevati nei precedenti pareri, in attesa del suo nuovo e più ampio parere, il gruppo di lavoro ritiene fondamentale attirare in particolare l'attenzione del comitato sui seguenti elementi:

Principi 1 "Notifica" e 2 "Scelta"

Il campo di applicazione è diverso nel caso del principio della notifica e del principio della scelta.

Rispetto alla versione del 4 novembre 1998, la combinazione di entrambi i principi determina ora la possibilità per le imprese americane di utilizzare i dati per uno scopo diverso da quello per il quale sono stati originariamente rilevati, senza essere obbligate a proporre una scelta agli interessati. Quantunque la direttiva consenta l'ulteriore elaborazione dei dati purché non vi sia incompatibilità tra l'impiego e lo scopo del rilevamento, il gruppo di lavoro considera che i principi dell'"approdo sicuro" non legittimino i criteri di trattamento e ritiene pertanto auspicabile un rafforzamento del principio della scelta.

Principio 6 "Accesso"

Le eccezioni contenute nelle FAQ sono troppo ampie.

Vanno presi in considerazione i dati pubblici.

I dati trattati in violazione dei principi dovrebbero essere corretti o cancellati.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1999

Per il Gruppo di Lavoro
Il Vicepresidente
Stefano RODOTÀ

Parere 7/99 riguardante il livello di tutela dei dati offerto dai principi dell'"approdo sicuro" (Safe Harbor) pubblicati con le FAQ (domande poste frequentemente) ed altri documenti in materia dal Ministero del commercio USA il 15 e 16 novembre 1999

5146/99/IT/def.
WP 27

Gruppo di lavoro sulla tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali

Parere 7/99 riguardante il livello di tutela dei dati offerto dai principi dell'"approdo sicuro" (Safe Harbor) pubblicati con le FAQ (domande poste frequentemente) ed altri documenti in materia dal Ministero del commercio USA il 15 e 16 novembre 1999

Adottato il 3 dicembre 1999

IL GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Istituito con la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995[6],
Visti gli articoli 29 e 30, paragrafo b, della suddetta direttiva,
Visto il suo regolamento interno, in particolare gli articoli 12 e 14,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE 7/99:

Introduzione

Il gruppo di lavoro riafferma la sua politica generale sulla metodologia per la valutazione dell'adeguatezza della tutela dei dati nei paesi terzi, esposta nel suo documento di lavoro del 24 luglio 1998 (WP 12: "Trasferimento di dati personali verso paesi terzi: applicazione degli articoli 25 e 26 della direttiva europea sulla tutela dei dati"[7]).

Il gruppo di lavoro ha seguito con attenzione i colloqui della Commissione con il Ministero del commercio degli Stati Uniti, ne riconosce l'importanza e valuta positivamente l'impostazione di "Safe Harbor"; il gruppo di lavoro desidera contribuire al buon esito di tali colloqui e ritiene che un risultato positivo dipenda dalla conformità ad un certo numero di requisiti di base.

In questo contesto, il gruppo di lavoro ricorda che le versioni precedenti dei principi dell'"approdo sicuro" (Safe Harbor) e delle domande poste frequentemente (FAQ) sono state il tema dei seguenti documenti programmatici:

- Parere 1/99 del 26 gennaio 1999 (WP 15);
- Parere 2/99 del 19 aprile 1999 (WP 19);
- Parere 4/99 del 7 giugno 1999 (WP 21) e documento di lavoro del 7 settembre 1999 riguar-

---

[6] GU n. L 281 del 23 novembre 1995, p. 31, disponibile all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/dataprot/index.htm

[7] WP 12 (5025/98): documento di lavoro sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi: applicazione degli articoli 25 e 26 della direttiva europea sulla tutela dei dati, adottato il 24 luglio 1998, disponibile in 11 lingue all'indirizzo indicato alla nota 1.

dante una parte delle FAQ (non reso pubblico);
- Documento di lavoro del 7 luglio 1999 (WP 23).

Questo parere si riferisce all'ultima versione dei principi dell'"approdo sicuro", delle FAQ e dei relativi documenti, pubblicati il 15 e 16 novembre 1999[4]. Il gruppo di lavoro si rammarica che il tempo per una presa di posizione su una questione così importante sia stato così breve, rileva che nessuno dei documenti è considerato "definitivo" e riserva pertanto la sua posizione per quanto riguarda ogni ulteriore modifica dei testi.

Il gruppo di lavoro constata che sono stati realizzati progressi, ma deplora che la maggior parte delle osservazioni formulate nei suoi documenti programmatici precedenti non abbia trovato eco nella versione più aggiornata dei documenti statunitensi. Il gruppo di lavoro ribadisce pertanto le sue preoccupazioni.

Ai fini di una possibile constatazione di adeguatezza, e considerando l'effetto particolare che tale constatazione positiva avrebbe come punto del riferimento per altri paesi terzi, il gruppo di lavoro ritiene che l'"approdo sicuro" debba offrire sicurezza giuridica non solo alle organizzazioni degli Stati uniti ma anche alle parti interessate dall'UE (responsabili del controllo che desiderano trasferire dati agli Stati Uniti, persone oggetto di un trasferimento di dati, autorità di protezione dei dati). Fin dal parere 1/99 il gruppo di lavoro ha costantemente ribadito il punto di vista che, in termini di contenuto, i principi dell'"approdo sicuro" devono comprendere, per essere accettabili, "almeno tutti i principi precisati nelle direttive OCSE sulla tutela della sfera privata", adottati anche dagli Stati Uniti e recentemente riaffermati alla Conferenza OCSE di Ottawa dell'ottobre 1998.

Campo di applicazione e struttura

Il gruppo di lavoro ritiene che i principi dell'"approdo sicuro" siano tali da poter guidare l'elaborazione dei dati trasferiti agli Stati Uniti da un responsabile del controllo dell'Unione Europea. Per quanto riguarda la raccolta di dati personali da singoli nell'UE, il gruppo di lavoro ricorda che si applicano, in linea di principio, le disposizioni nazionali di applicazione della direttiva. Il gruppo di lavoro ricorda che ogni constatazione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6 della direttiva può soltanto fare riferimento alla tutela degli individui per quanto riguarda l'elaborazione dei dati nel paese terzo in questione e non può influire sul diritto nazionale applicabile ai sensi dell'articolo 4 (c) della direttiva stessa.

Per quanto riguarda l'"approdo sicuro", il gruppo di lavoro raccomanda che il suo campo d'applicazione sia definito chiaramente e senza ambiguità, sia per quanto riguarda i beneficiari che per quanto riguarda le categorie di trasferimenti dei dati.

In base al quarto paragrafo dei Principi, i vantaggi dell'"approdo sicuro" si applicano dalla data in cui le organizzazioni che desiderano qualificarsi per l'"approdo sicuro" forniscono un'autocertificazione al Ministero del commercio o alle istanze da esso designate notificando la propria adesione a tali principi. In base alla FAQ 6, tali lettere di autocertificazione vanno fornite a distanza di almeno un anno l'una dall'altra; il Ministero (o la persona da esso designata) "conserverà un elenco di tutte le organizzazioni che inoltrano queste lettere, assicurando così la disponibilità dei benefici «Safe Harbor», ed aggiornerà tale elenco in base alle lettere annuali" e alle notifiche di non-conformità. In base alla FAQ 11, i casi di non conformità di organizzazioni aderenti all'"approdo sicuro" saranno inseriti nell'elenco. A tale riguardo, il gruppo di lavoro rileva che:

1. Nessun controllo preliminare viene effettuato dal Ministero del Commercio per accertare se un'organizzazione soddisfi effettivamente i criteri di qualificazione (conformità ai principi della politica in materia di riservatezza, giurisdizione di un ente tipo FTC in caso di pratiche ingannevoli);

[4] Progetto di principi internazionali di approdo sicuro – 15 novembre 1999; domande poste frequentemente (bozza) – 15 novembre 1999 (FAQ da 1 a 15), Compendio della decisione di cui all'articolo 25.6; lettera di David Aaron a John Mogg che trasmette i principi dell'"approdo sicuro", le FAQ, etc., 16 novembre 1999; lettera di John Mogg a David Aaron relativa alla decisione di cui all'articolo 25.6., 16 novembre 1999. Disponibili all'indirizzo: http://www.ita.doc.gov/td/ecom/menu.htm

2. La richiesta di un'autocertificazione annuale è intesa a migliorare l'affidabilità dell'elenco; tuttavia, poiché il rinnovo dell'autocertificazione non è obbligatorio, un'organizzazione potrebbe aderire ai principi per un anno e successivamente ritirarsi dall'"approdo sicuro"; inoltre, è possibile che le organizzazioni non conformi che non vengono identificate come tali scompaiano dall'elenco soltanto dopo un periodo relativamente lungo, nel corso del quale i dati personali continuerebbero a essere trasferiti;

3. Le fusioni e gli assorbimenti tra imprese sono sempre più frequenti, in particolare per le imprese che operano on-line. Un'organizzazione che aderisce ai principi potrebbe essere ripresa da un'organizzazione che non può o non vuole qualificarsi per l'"approdo sicuro", o fondersi con essa.

Nella sua forma attuale, "approdo sicuro" è un metodo volontario offerto alle organizzazioni statunitensi sulla base dell'autocertificazione (FAQ 6) e della valutazione autonoma (FAQ 7), sostenuto dalle disposizioni di legge nel caso di falsa dichiarazione o di pratiche ingannevoli. Ciò significa che, salvo in caso di reclamo, qualsiasi organizzazione americana che rivendichi i vantaggi dell'"approdo sicuro" sarebbe autorizzata a ricevere i dati personali dall'UE. Considerando quanto esposto sopra, il gruppo di lavoro invita la Commissione a prendere in considerazione mezzi per assicurare la tutela continuata dei dati personali che possono essere trasferiti a:

- organizzazioni che non avrebbero mai dovuto figurare sull'elenco perché non soddisfacevano i criteri di qualificazione;

- organizzazioni che, pur figurando nell'elenco, non sono conformi ai principi;

- organizzazioni che, dopo aver figurato nell'elenco per un anno, non dovrebbero più figurare nell'elenco dell'anno successivo, perché non rinnovano l'autocertificazione o perché non si qualificano più per l'"approdo sicuro";

- organizzazioni figuranti nell'elenco che vengono rilevate da una società che non si qualifica per l'"approdo sicuro" (perché non può o non vuole aderire ai principi).

Fra i mezzi possibili per assicurare la protezione continuata, il gruppo di lavoro invita la Commissione a considerare la soppressione o la rimozione dei dati trasferiti ad un'organizzazione che rientra in una delle categorie di cui sopra. Il gruppo di lavoro auspica inoltre il chiarimento della possibile applicabilità continuata delle disposizioni sulle pratiche ingannevoli del Federal Trade Commission Act.

Per ragioni di certezza del diritto, il gruppo di lavoro ribadisce che l'elenco dei beneficiari deve essere completamente affidabile, aggiornato e facilmente accessibile al pubblico.

Nel suo documento di lavoro del 7 luglio 1999 il gruppo di lavoro aveva già richiesto un chiarimento su due punti specifici, ossia:

a) i settori che sarebbero esclusi dal campo d'applicazione dell'"approdo sicuro" perché non rientrano nella giurisdizione di un organismo pubblico del tipo FTC (ad esempio: i dati sui dipendenti, il settore senza scopo di lucro);

b) le attività che l'organizzazione che si qualifica per l'"approdo sicuro" può scegliere di escludere per scelta imprenditoriale.

Per quanto riguarda il punto a), il gruppo di lavoro attribuisce la massima importanza alle lettere del presidente della FTC del 23 settembre 1998 e dell'1 novembre 1999; da tali lettere emerge chiaramente che la giurisdizione della FTC si estende alle azioni o prassi sleali o ingannevoli solo se "nel commercio o tali da avere ripercussioni su di esso". Ciò sembra escludere la maggior parte dei dati elaborati rilevati nell'ambito di un rapporto di lavoro (FAQ 9) e i dati elaborati senza scopo commerciale (per esempio, organizzazioni senza scopo di lucro, settore della ricerca). Il gruppo di lavoro raccomanda pertanto che queste categorie di trasferimenti di dati siano espressamente escluse dall"approdo sicuro".

Per quanto riguarda il punto b), il gruppo di lavoro nota che la FAQ 6 invita le organizzazioni a descrivere le "attività dell'organizzazione coperte dai suoi impegni Safe Harbor". Ciò implica che la stessa organizzazione potrebbe aderire all'"approdo sicuro" e restarne nel contempo al di